

Publicato il 05/06/2024

N. 01206/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00096/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 96 del 2024, proposto da (omissis)

,
rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani, 31;

contro

Comune di Olevano Sul Tusciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Battipaglia, via Rosa Jemma 2;

Comune di Eboli, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a - della nota prot. n. 13827 del 01.12.2023 del Comune di Olevano Sul Tusciano, assunta al protocollo del Comune di Eboli prot. n. 52458 del 01.12.2023, con la quale è stato rappresentato che "... la graduatoria..., ...,

approvata con determina n. 167 del 13.07.2021, ai sensi dell'art. 15 commi 6 e 7 del Dpr 82/2023, risulta non essere vigente”;

b - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati ed, ove adottati dal Comune di Eboli, di tutti gli atti consequenziali alla nota sub a) eventualmente lesivi;

nonché per l'accertamento

del diritto del ricorrente ad essere assunto in virtù della utilizzazione della graduatoria approvata dal Comune di Olevano sul Tusciano con determina n. 167 del 13.07.2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Olevano Sul Tusciano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2024 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Esponde il ricorrente che:

in data 17.11.2020, il Comune di Olevano sul Tusciano ha indetto un “**concorso** pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e part time 12 ore di n. 1 unità di personale nel profilo di istruttore direttivo di polizia municipale”; in particolare, ai sensi dell’art. 8 del bando di **concorso** “la graduatoria di merito ... rimane efficace per il periodo temporale previsto della vigenza normativa, decorrente dalla data della sia pubblicazione all’Albo Pretorio comunale”; trattandosi di Ente Locale, più che chiaro il riferimento alla previsione di cui all’art. 91 – comma 4 del T.U.E.L., ai sensi della quale “per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili ...”; ha regolarmente partecipato a detta procedura selettiva; all’esito, superate le prove, si è collocato al 5° posto della graduatoria

definitiva, idoneo, ma in posizione non utile per la relativa assunzione; con determina n. 985, del 22.08.2023, il Comune di Eboli ha approvato un avviso volto ad acquisire manifestazioni di interesse di altri Enti all'utilizzo di graduatorie di **concorso** già approvate e ciò, per la copertura di n. 15 posti, dei quali "n. 1 (uno) unità di personale con profilo di Funzionario – specialista Vigilanza – Polizia Locale (ex cat. D)"; attese le plurime istanze acquisite, con successiva determina n. 200 del 05.10.2023, il Comune di Eboli ha approvato l'elenco recante quelle "ammesse, con riserva di supplemento di istruttoria", suddividendole per ciascuna posizione lavorativa; in particolare, per il "Profilo Funzionario Specialista Vigilanza – Polizia Locale", risulta acquisita quella del Comune di Olevano sul Tusciano, che lo vedeva quale candidato idoneo e disponibile; con nota del 06.10.2023, pertanto, il Comune di Eboli ha chiesto l'utilizzazione di detta graduatoria (tra l'altro, l'unica utile fra quelle ammesse per detto profilo) al Comune di Olevano sul Tusciano, il quale, ha espressamente "dichiara(to) la disponibilità"; muovendo da tale pacifica determinazione, ha fatto seguito l'approvazione dello schema di accordo/convenzione tra i due Comuni; tuttavia, con la nota impugnata, il Comune di Olevano ha rivisto la propria posizione, assumendo che "la graduatoria ... risulta non essere vigente", in tal modo, quindi, impedendogli l'assunzione presso il Comune di Eboli.

Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha lamentato l'illegittimità degli atti gravati, sulla scorta delle seguenti doglianze:

I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 91 – COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000 (T.U.E.L.) NONCHE' ART. 15 – COMMA 7 DEL D.P.R. N. 487/1994, COME MODIFICATO DAL D.P.R. N. 82/2023, IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 18 BIS DEL MEDESIMO D.P.R. E DELL'ART. 70 – COMMA 3 DEL D.LGS. N. 165 /2001 - ART. 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA' MANIFESTA – TRAVISAMENTO - ARBITRARIETA' – ILLOGICITA');

II - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1 – COMMA 4 E 91 – COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000 (T.U.E.L.) NONCHE' ART. 15 – COMMA 7 DEL D.P.R. N. 487/1994, COME MODIFICATO DAL D.P.R. N. 82/2023, IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 18 BIS DEL MEDESIMO D.P.R. E DELL'ART. 70 – COMMA 3 DEL D.LGS. N. 165 /2001 - ART. 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA' MANIFESTA – TRAVISAMENTO - ARBITRARIETA' – ILLOGICITA';

III - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 8 DEL BANDO DEL 17.11.2020 DEL COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO IN RELAZIONE ALL'ART. 91 – COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000 (T.U.E.L.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA' MANIFESTA – TRAVISAMENTO - ARBITRARIETA' – ILLOGICITA'.

Si è costituito il Comune resistente.

All'udienza camerale del 4.06.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti (che non hanno sollevato obiezioni in merito) di eventuale definizione con sentenza breve.

Chiarito quanto sopra, con valenza anche ex art. 74 c.p.a. in tema di sufficienza della motivazione su una ragione dirimente di respingimento del gravame basata su un precedente conforme, deve ora osservarsi che il Collegio ritiene di condividere quanto stabilito dal T.a.r. Napoli (sentenza n. 1792, del 18.03.2024) e dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania con Deliberazione 16/2023/PAR, nella parte in cui ha ritenuto che *“Ferma restando l’inammissibilità oggettiva della richiesta di parere, al solo fine di evitare che possa considerarsi consolidata l’interpretazione della Sezione regionale di controllo per la Sardegna di cui alla deliberazione n. 85/2020/PAR, in disparte il profilo della estraneità alla materia contabile, il Collegio precisa che tale orientamento non appare condivisibile, in quanto non tiene conto della disposizione dettata dall’art. 88 del TUEL (recante “Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali”), a mente del*

quale “all’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali (...) si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico”.

Tale norma è stata introdotta dal legislatore proprio per assicurare il coordinamento tra le norme generali e le norme del Tuel, anche per evitare di ingenerare l’equivoco che le norme del d. lgs. n. 165/2001 potessero essere considerate di carattere generale e quelle del TUEL di carattere speciale. La norma sulla durata biennale delle graduatorie trova applicazione, pertanto, anche nei confronti degli enti locali.”.

Va pure detto che parte ricorrente, a fondamento del ricorso, ha prospettato l’esistenza di una sorta di vigenza a doppio binario: 1. durata triennale ex art.91, comma 4, D.Lgs. 267/2000, da applicare agli enti locali; 2. durata biennale ex art.35, comma 5-ter, del TUPI, per le altre amministrazioni pubbliche.

Ebbene, la prospettazione ricorsuale non è condivisibile in quanto non tiene conto della disposizione dettata dall’art.88, del T.U.E.L., secondo cui “1. *All’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,...*”.

A ben vedere, difatti, il citato art. 88 del T.U.E.L. rinvia espressamente all’art 35, comma 5-ter, del Testo Unico del Pubblico Impiego, in cui è stato trasfuso il D.Lgs. n. 29/1993.

È, pertanto, di tutta evidenza che la normativa vigente stabilisca un uniforme ed univoco termine di validità biennale delle graduatorie concorsuali approvate a far data dall’anno 2020.

Pertanto, deve ritenersi che la deliberazione impugnata sia stata legittimamente adottata.

Conclusivamente, per i su esposti motivi, il ricorso introduttivo deve essere rigettato.

Quanto alle spese, si ritiene che sussistano i motivi che ne giustificano la compensazione integrale tra le parti, stante la particolarità e novità della questione, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Pierluigi Russo, Presidente

Pierluigi Buonomo, Referendario

Michele Di Martino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Michele Di Martino

IL PRESIDENTE
Pierluigi Russo

IL SEGRETARIO